

IPOTESI DI REVISIONE L.R. 19/08

PROPOSTE della FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI INGEGNERI di BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ-CESENA, PARMA, REGGIO EMILIA, RIMINI

A seguito della possibile revisione/modifica della legge Regionale n. 19/08 si allegano le proposte della Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena. Le proposte sono state concordate fra le commissioni sismiche degli Ordini e scaturiscono dalla esperienza e dalle segnalazioni dei professionisti che, giornalmente si trovano ad operare con le disposizioni della L.r. 19/08

Senza entrare nel merito dei singoli articoli si vogliono elencare quelle situazioni che, a parere della Federazione Ingegneri, destano maggiore difficoltà di applicazione.

Art. 9 comma 2 *“la variante al progetto è da considerare sostanziale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 31 del 25.11.2002 (disciplina generale dell’edilizia), quando comporta variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità”...*

Preso atto della D.G.R. 687/11 che all’allegato 2 identifica e classifica le varianti sostanziali, si intende evidenziare come, nella pratica quotidiana esistano situazioni che rendono la applicazione del citato comma 2 di difficile attuazione. In particolare ci si riferisce ai casi in cui un progetto architettonico non viene minimamente modificato a seguito di una variazione della struttura rendendo quindi inutile un nuovo p.d.c. Per evitare la richiesta di un nuovo titolo abilitativo a seguito di cambiamento della tipologia strutturale o architettonica se uno dei due aspetti non varia, si propone di modificare il termine “congruità” con il termine “coerenza” utilizzato all’art. 12, comma 1 e art. 13 comma 1. In pratica si potrebbe utilizzare un modulo su cui, i progettisti dichiarano che la variazione strutturale non obbliga a richiedere nuovi titoli abitativi

Art. 10 comma 3 b). Si propone di individuare, per coerenza con l’esistenza di un progettista strutturale dell’intero intervento, anche un direttore lavori delle strutture dell’intero intervento.

Art. 13 comma 4. Per il deposito dei progetti in zone a bassa sismicità è previsto un controllo a campione nel rispetto dei tempi previsti dalla l.r. 31/2002. Si propone che il progetto sismico sia visionato dagli enti competenti, per sorteggio, entro un ristretto periodo di tempo (es. 30 giorni dal deposito) e in tempo utile per ottemperare a eventuali richieste di approfondimento progettuale da parte del personale preposto ai controlli. Si fa presente poi che attualmente, in moltissimi comuni in zona 3, i controlli a campione non sono fatti: si propone di ridurre il numero dei controlli da effettuare secondo i vecchi parametri a suo tempo previsti per la zona 2)

Art. 19 comma 5. Si fa presente che i requisiti del collaudatore sono indicati nel DPR 380/01 (ex l. 1086/71) e comunque manca un riferimento temporale che individui il collegamento professionale diretto o indiretto con il costruttore. Potrebbe essere opportuno eliminare il comma in oggetto.

Art. 22 comma 1. Si propone di inserire, a completamento della documentazione richiesta, un fascicolo tecnico che giustifichi la prevista asseverazione del professionista. Sarebbe opportuno anche chiarire come viene inquadrata la suddetta asseverazione all’interno del procedimento giuridico-amministrativo della sanatoria.

Si propone di attivare incentivi e agevolazioni burocratiche per piccoli interventi di messa in sicurezza degli edifici esistenti al fine allargare il concetto di Riduzione del rischio sismico invogliando i privati ad eseguire opere di miglioramento e/o adeguamento anche in assenza della volontà di “ristrutturare”.

In riferimento all’art. 10 comma 1, si propone di distinguere l’inizio dei lavori strutturali da quello generale (come tra l’altro avviene in occasione della relazione a struttura ultimata, che è sempre disgiunta dalla fine lavori generale). Per gli edifici esistenti, in particolare per i beni tutelati, questo permetterebbe di avere titolo ad eseguire i sondaggi ed i rilievi che stanno alla base della corretta progettazione strutturale, evitando così varianti in corso d’opera dovute alla non conoscenza preventiva dell’effettivo stato dell’edificio. Per i nuovi interventi complessi all’interno dello stesso p.d.c. l’inizio lavori strutturali disgiunto da quello generale architettonico permette di poter iniziare autonomamente il singolo manufatto evitando “inizi lavori parziali” all’interno dello stesso p.d.c.

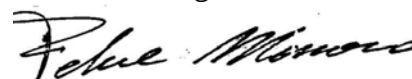
Riguardo alle proposte preliminari formulate in sede CRERSS il 15.09.2011 si fa presente quanto segue:

- In sede di richiesta di integrazione al progetto strutturale da parte dei funzionari degli enti preposti, è bene fissare un limite di tempo affinché il tecnico possa presentare le integrazioni richieste, pena la decadenza della domanda; ma è altrettanto importante che i tempi per l’istruttoria siano certi in quanto risulta che alcuni enti non rispettano assolutamente i 60 giorni previsti. Occorre trovare un meccanismo che obblighi le PP.AA. al rispetto dei 60 gg. (il meccanismo potrebbe essere il silenzio-assenso?)
- Inoltre sarebbe opportuno che le integrazioni avessero una corsia preferenziale nel processo di autorizzazione sismica, anche perché spesso si tratta di piccolezze che però, art. 14 comma 4 della L.R. 19/08, costringono ad aspettare altri 60 giorni per la loro istruttoria. In particolare si richiede che a seguito del deposito delle integrazioni l’autorizzazione venga rilasciata entro un brevissimo periodo.
- Si concorda sul fatto che il parere preventivo richiesto da un professionista ai STB debba essere vincolante e reso ufficiale da un verbale controfirmato.
- Si concorda sul fatto che le pratiche di autorizzazione o di deposito debbano essere consegnate direttamente allo sportello dell’Ente preposto al controllo.

Nella consapevolezza di fornire utili suggerimenti per la eventuale revisione della L.R. 19/08 e con l’auspicio che si colga il significato delle nostre osservazioni, rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti e ci riserviamo di valutare le proposte che la Regione intende apportare nell’aggiornamento della citata L.R. 19/08.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinatore della Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri Emilia – Romagna
Dott. ing. Felice Monaco



Bologna, 05 ottobre 2011